



34668-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Lapalorcia - Presidente -  
Donatella Galterio  
Claudio Cerroni - Relatore -  
Stefano Corbetta  
Ubalda Macrì

Sent. n. sez. 850  
CC - 28/04/2021  
R.G.N. 8024/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a Napoli il 20/01/1995

avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale *Ciro Angelillis*, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 15 dicembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da (omissis), indagato per il reato di cui all'art. 609-*quater* cod. pen., nei confronti del decreto del Pubblico ministero che aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni sequestrati con decreto del 4 luglio 2020.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO  
*Luana Macrì*

2.1. In particolare, quanto al decreto di sequestro, il ricorrente rilevava che esso aveva avuto ad oggetto ciò che era stato rinvenuto nei luoghi di pertinenza dell'indagato ed in ogni caso ritenuto utile ai fini delle indagini, ed in esito alla disposta perquisizione erano stati così sottoposti a vincolo tutti i dispositivi informatici rinvenuti, senza previo ricorso a perquisizione telematica.

2.1.1. Con atto di opposizione era stata pertanto lamentata la genericità dell'indicazione, nel decreto di sequestro, dei dispositivi informatici sui quali sarebbero stati conservati materiali fotografici o video a contenuto sessualmente esplicito, sì che era stato in realtà delegato alla polizia giudiziaria un ampio margine di discrezionalità nella valutazione delle cose da sequestrare. Vi sarebbe stata quindi necessità di convalidare il provvedimento, mentre il G.i.p. aveva ritenuto l'esistenza di sufficiente indicazione al riguardo.

Atteso ciò, era stato invece demandato alla p.g. di valutare la rilevanza delle cose da sottoporre a sequestro, con la conseguente sottoposizione a vincolo di tutti i beni rinvenuti, laddove invece l'ascrizione dei beni a determinate categorie implicava egualmente l'individuazione dei beni da parte della p.g. e la conseguente sottoposizione del bene a convalida, in specie non intervenuta.

Al contrario, il Giudice avrebbe in tal modo dovuto restituire le cose all'indagato per mancata convalida del sequestro.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

4. Sono state depositate note scritte in replica alle conclusioni del Procuratore generale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

5. Il ricorso è infondato.

5.1. In relazione al complesso motivo di impugnazione, il provvedimento impugnato ha inteso osservare che – quanto alla richiesta in restituzione dei beni sottoposti a sequestro – il decreto del Pubblico ministero aveva sufficientemente indicato i beni da sequestrare, delimitando l'azione della polizia giudiziaria delegata ed escludendo ogni discrezionalità in capo a quest'ultima. Con la medesima ordinanza sono state altresì ravvisate le esigenze investigative a fondamento dello stesso sequestro probatorio.

In proposito, il ricorrente ha altresì dato atto che, a fronte della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro, detta istanza era stata rigettata sulla scorta dell'assunto – in tesi erroneo – che il decreto non fosse generico e che dallo stesso, atteso il richiamo ai capi di imputazione, emergesse chiaramente la specificazione tanto in relazione ai corpi di reato che alle cose pertinenti al reato.

Ciò posto, vero è che è stato osservato che, quando il decreto di perquisizione e sequestro adottato dal PM si limiti ad ordinare il vincolo delle "cose pertinenti al reato" o di "quanto rinvenuto e ritenuto utile a fini di indagine", il sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria, attesa l'indeterminatezza delle cose da rinvenire e la rimessione alla discrezionalità della p.g. nella individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto, deve essere convalidato nei termini previsti dall'art. 355 cod. proc. pen., pena l'inefficacia del vincolo probatorio e il sorgere dell'obbligo di restituzione delle cose sequestrate (Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Yun, Rv. 266465). Infatti l'esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto, con cui il pubblico ministero abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato senza alcun'altra specificazione, comporta la necessità che il pubblico ministero provveda alla convalida o alla eventuale restituzione delle cose sequestrate (Sez. 5, n. 35138 del 09/06/2010, Galli, Rv. 248337).

5.1.1. Lo stesso ricorso, tenuto conto di ciò, ha dato atto che era stata disposta la perquisizione di ogni sistema telematico o informatico, anche se protetto da misure di sicurezza o dotato di misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione; con la conseguenza che erano stati sottoposti a vincolo tutti i dispositivi informatici rinvenuti nei predetti luoghi, senza previamente procedere a perquisizione telematica.

5.1.2. A quest'ultimo riguardo, peraltro, in tema di perquisizione di sistema informatico o telematico, sia l'art. 247, comma 1-bis, che l'art. 260, comma secondo, cod. proc. pen., si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immutabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate (Sez. 3, n. 37644 del 28/05/2015, R., Rv. 265180).

5.1.3. Anche a prescindere da siffatto aspetto, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, va invero osservato che nel caso di ricerca di cose non determinate, ai fini della legittimità del sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato effettuato dalla polizia giudiziaria all'esito di perquisizione disposta dal pubblico ministero, non è richiesto che le cose anzidette siano preventivamente individuate, dovendosi al contrario ritenere sufficiente che alla loro individuazione possa pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione è stata disposta, sia alle nozioni normative di "corpo di reato" e "cosa pertinente al reato" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605, cit. dal ricorrente).

5.1.4. Al riguardo, per vero, il ricorrente non ha neppure concretamente allegato che sia intervenuto il sequestro di cose estranee rispetto a quanto

indicato dal Pubblico ministero, ovvero non riconducibili alle nozioni di corpo di reato o di cose pertinenti al reato. D'altronde il disposto vincolo – laddove il provvedimento del Pubblico ministero si richiamava pacificamente ai capi di imputazione, ed in proposito non vi è questione - aveva appunto ad oggetto dispositivi informatici nei quali poteva conservarsi materiale a contenuto sessualmente esplicito, in coerenza col non contestato titolo di reato.

5.1.5. In proposito, infine, con note aggiunte in replica alle conclusioni del Procuratore generale la difesa del ricorrente ha inteso sottolineare che il mancato previo esperimento di perquisizione telematica avrebbe comportato l'esigenza di motivare allora la necessità di un sequestro integrale del materiale, tenuto altresì conto che l'apprensione dell'integralità dei dispositivi avrebbe comportato violazione del principio di proporzionalità nell'esecuzione di sequestro.

Al riguardo, peraltro, non può che rilevarsi che trattasi di questioni nuove e distinte, non devolute alla cognizione del merito.

6. L'infondatezza dell'impugnazione non può che condurre al rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 28/04/2021


Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni




Il Presidente

Grazia Lapalorcia



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.



Il Presidente

